



Liceo Statale “Giustina Renier”

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI CONCERNENTE LA DISCIPLINA, LA PIANIFICAZIONE GENERALE E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA

delibera Consiglio d'Istituto numero 26 del 23/02/2023

VISTO l'art. 28 della Costituzione *“i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”*;

VISTO la Legge 312/1980, art. 61 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) *“la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare ... per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi”*.

VISTO l'art. 2047 c.c. *“in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”*.

VISTO l'art. 2048 c.c. *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”*.

VISTO il DPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

VISTO il D.Lgs 165/2001, art. 5, co. 2 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) *“le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”*.

VISTO il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

VISTO il CCNL 2006/2009 del comparto scuola

VISTO l'art. 19-bis della legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici), *che introduce il principio secondo il quale “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni,*



Liceo Statale “Giustina Renier”

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza”.

PREMESSO CHE

- ❖ la vigilanza è un obbligo che investe **tutto il personale scolastico**, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico;
- ❖ l'obbligo di **vigilanza non ha soluzione di continuità** e va espletato dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola fino all'uscita dall'Istituto al termine dell'orario di lezione. (Cass. Civ. 30.03.1999, n. 3074);
- ❖ nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera da responsabilità solo se prova di **non aver potuto impedire il fatto**, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua **repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668).
- ❖ è richiesta ai docenti la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le **misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916).
- ❖ **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623).
- ❖ la sicurezza e l'incolumità personale rappresentano un bene giuridicamente indisponibile, tanto che **eventuali dichiarazioni dei genitori atte ad alterare il regime delle responsabilità (c.d. liberatorie) non producono alcun effetto esimente** (Cass., sez. III, sent. 5 settembre 1986, n. 5424; 19 febbraio 1994, n. 1623; 30 dicembre 1997, n. 13125; 19 febbraio 2010, n. 2380; 3 marzo 2004, n. 4359).
- ❖ al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ma **obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia** (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.



Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

SI TRASMETTE IL REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

e si forniscono, in via preventiva, le principali misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il Personale della Scuola (Docente, ATA) e il personale ausiliario (educatori, assistenti di base, volontari, personale esterno) è tenuto a rispettare scrupolosamente il seguente Regolamento.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA ASSEGNATA;
2. DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE;
3. DURANTE I CAMBI DELL'ORA DEI DOCENTI;
4. DURANTE GLI INTERVALLI/RICREAZIONI;
5. DURANTE IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI;
6. RISPETTO AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ;
7. DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA - PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA;
8. DURANTE LE USCITE-VISITE GUIDATE-VIAGGI D'ISTRUZIONE;
9. DURANTE LE ATTIVITÀ POMERIDIANE CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI;
10. DURANTE I MOMENTI DI PAUSA E DI ATTESA DELLE LEZIONI POMERIDIANE;
11. IN CASO DI INFORTUNIO;
12. IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEE DI ISTITUTO;
13. NORME FINALI.

1. VIGILANZA DALL'INGRESSO NELL'EDIFICIO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA ASSEGNATA

Per "edificio scolastico" si intende la struttura centrale, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative aree esterne di pertinenza dell'Istituto (aree verdi, marciapiede di collegamento con l'Istituto Calvi limitrofo, scale esterne d'accesso/evacuazione, parcheggi antistanti l'edificio...).

DOCENTI

I docenti dovranno assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni all'interno delle aule, pertanto dovranno trovarsi nelle classi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

COLLABORATORI

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che i collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigilino l'entrata ed il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio. I collaboratori controllano, in particolare, l'ordinato e regolare accesso alle scale e dovranno vigilare sull'entrata degli alunni nelle aule anche successivamente al suono della prima campanella. Il personale in servizio ai piani dovrà presidiare postazioni che consentano la vigilanza del maggior numero di spazi dell'edificio. Qualora necessario per l'ampiezza dei locali, sarà



Liceo Statale “Giustina Renier”

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

compito del DSGA elaborare una *mappa delle postazioni di vigilanza* e provvedere all’assegnazione delle stesse. Ai collaboratori scolastici, secondo il calendario settimanale e secondo i posti assegnati a ciascuno, compete:

- la sorveglianza delle porte d’accesso durante l’entrata degli alunni;
- la sorveglianza dell’apertura delle porte d’accesso agli orari prestabiliti;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola e/o comunque presenti nell’edificio;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle aule;
- l’accoglienza degli alunni ritardatari;
- la sorveglianza delle porte d’accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l’ingresso di estranei non autorizzati.

2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

DOCENTI

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.**

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente/i docenti assegnato/i alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

COLLABORATORI

Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza, qualora richiesta dal docente, così come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico, che ha ricevuto l’affidamento degli alunni, al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per:

- assicurare, durante le attività didattiche, la vigilanza nei corridoi e nei servizi igienici degli alunni autorizzati dall’insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall’aula;
- assicurare la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l’insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

3. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DELL’ORA DEI DOCENTI

DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità nella vigilanza degli alunni durante il cambio dell’ora, i docenti che sono liberi da impegni nell’ora precedente devono farsi trovare già in prossimità della classe assegnata al suono della campanella per favorire un più rapido e sicuro spostamento di tutti i



Liceo Statale “Giustina Renier”

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

colleghi che devono invece lasciare la classe per proseguire il proprio servizio altrove. Per agevolare lo spostamento di aula dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a sorvegliare le classi negli eventuali brevi momenti di assenza del docente. Il docente, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. I docenti, interessati al cambio turno, sono tenuti a rispettare gli orari e a non ritardare il termine delle lezioni (in modo da essere pronti allo spostamento già al suono della campanella).

COLLABORATORI

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti nelle classi e a vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane e ai cambi dell'ora dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. **In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni segnalando prontamente il ritardo (se prolungato) e/o l'assenza alla Dirigenza e all'ufficio di segreteria.**

4. VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI

La vigilanza deve essere assicurata *senza soluzione di continuità*. Secondo il parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna del 14/12/2000 si considera “colpa grave” l'omessa vigilanza dei docenti nel periodo dell'intervallo, è richiesta, pertanto, una particolare attenzione in questo momento della giornata scolastica, vista la maggior probabilità di rischi di eventi dannosi. La durata degli intervalli è stabilita in **dieci minuti**. Gli intervalli avvengono in due momenti distinti della mattinata: dopo la 2^a ora di lezione e dopo la 4^a ora di lezione (in quest'ultimo caso solo per gli alunni che terminano le lezioni alle ore 12:55).

DOCENTI

Si dispone che la vigilanza nelle ricreazioni venga effettuata dai docenti secondo i turni assegnati dalla Dirigenza e comunicati dalla segreteria con apposito avviso pubblicato sulla bacheca del registro elettronico. La sorveglianza deve avvenire in tutti gli spazi interni e nelle aree esterne di pertinenza dell'Istituto (opportunamente indicate nel piano di sorveglianza). I docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano.

COLLABORATORI

Durante le ricreazioni, i collaboratori scolastici dovranno supportare i docenti nel compito di vigilanza sorvegliando gli spazi comuni particolarmente affollati. In particolare dovranno presidiare costantemente il proprio piano di servizio, i corridoi, l'atrio di competenza e i bagni, senza allontanarsi dalle postazioni se non per esigenze urgenti. Durante il periodo degli intervalli al personale ATA non dovrà essere richiesto l'impegno in altre mansioni.



Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DEGLI EDIFICI AL TERMINE DELLE LEZIONI

DOCENTI

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare ordinatamente i propri alunni sino alla porta d'uscita dell'edificio. L'uscita degli alunni dalla propria classe o aula assegnata non può avvenire prima del suono della campanella del piano di appartenenza. Gli alunni che svolgono attività motoria in palestra devono anticipare il momento del cambio d'abito per potersi radunare con l'intera classe ed essere accompagnati dal proprio insegnante all'uscita dell'edificio.

COLLABORATORI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che i collaboratori scolastici in servizio al piano terra prestino la dovuta vigilanza nel passaggio e nell'uscita degli alunni. I collaboratori scolastici in servizio ai piani vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

6. VIGILANZA RISPETTO AGLI ALUNNI CON DISABILITA'

La vigilanza degli alunni con disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore (o assistente di base comunale) oppure dal docente della classe e, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

7. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA -PALESTRA LABORATORI, CASSETTE, AULE SPECIALI E VICEVERSA

Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali, cassette (prefabbricati nel parcheggio del Calvi) e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente/ai docenti in orario di servizio a cui sono state assegnate le classi interessate da detti spostamenti.

Su richiesta dei docenti o per specifica disposizione del Direttore SGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa oppure durante i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori (avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi). Inoltre, in questa specifica casistica e fattispecie, i collaboratori scolastici devono assicurare la vigilanza degli alunni fino al momento in cui essi non vengano presi in carico da un docente.



Liceo Statale “Giustina Renier”

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

8. VIGILANZA DURANTE LE USCITE-VISITE GUIDATE-VIAGGI D’ISTRUZIONE

DOCENTI

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, è richiesto di **adottare, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo, commisurate all’età, allo stato psico-fisico e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi e in relazione alle circostanze** (Cass. sez. 1, 9 maggio 2016 n. 9337). I viaggi d’istruzione e le visite guidate devono essere pianificate ad inizio anno scolastico e vanno approvate dagli Organi Collegiali, secondo quanto previsto dal Regolamento in vigore nell’Istituto. Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola, con finalità didattiche ricreative, per mete con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all’inizio dell’anno scolastico, da parte dei genitori, un consenso espresso unico per tutte le uscite previste, su apposito modello fornito dalla Segreteria, opportunamente firmato da entrambi i genitori.

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Sarà richiesta la presenza dell’assistente personale, se necessario, quando presente nella classe. Il giorno dell’uscita o del viaggio i docenti accompagnatori dovranno avere un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione. I docenti referenti del viaggio avranno cura di effettuare l’appello degli alunni ogni volta che lo si renda necessario e in conformità con le note ministeriali 2016 provvederanno a vigilare, secondo la normale diligenza, sull’adeguatezza dei mezzi di trasporto, dei luoghi visitati e sulle condizioni e sui comportamenti degli autisti provvedendo, qualora necessario, ad assumere decisioni e procedure d’urgenza per motivi di sicurezza. Per quanto non previsto si fa riferimento alla Circolare Ministeriale 14 agosto 1991, n. 253 e successive.

9. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA’ POMERIDIANE CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI

DOCENTI

Le attività pomeridiane curricolari ed extracurricolari sono pianificate dando la priorità alle aule del piano terra e del primo piano, maggiormente presidiate dai collaboratori.

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli alunni durante le attività scolastiche curricolari o extracurricolari organizzate e gestite dall’Istituto.

Durante l’esercizio delle attività didattiche, responsabili della vigilanza sugli alunni sono i docenti assegnati al singolo alunno o al gruppo di alunni che svolgono l’attività prevista secondo il piano orario preparato dalla Dirigenza, o dagli organizzatori delle attività, e comunicato dalla segreteria con apposito avviso pubblicato sulla bacheca del registro elettronico. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dal singolo alunno o dal gruppo di alunni a lui assegnato, deve



Liceo Statale “Giustina Renier”

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sugli stessi sino al suo ritorno. Nessun alunno, se non esplicitamente autorizzato, può permanere in un qualunque ambiente dell’Istituto senza adeguata vigilanza. I docenti hanno l’obbligo di rispettare rigorosamente l’orario delle lezioni o delle attività pomeridiane pubblicato e comunicato agli alunni e alle famiglie tramite registro elettronico.

COLLABORATORI

Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza, qualora richiesta dal docente, così come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico, che ha ricevuto l’affidamento degli alunni, al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per:

- assicurare, durante le attività scolastiche pomeridiane curricolari o extracurricolari organizzate e gestite dall’Istituto, la vigilanza nei corridoi e nei servizi igienici sugli alunni autorizzati dall’insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall’aula o in transito da un ambiente all’altro nel cambio di attività.
- assicurare la momentanea vigilanza del singolo alunno o del gruppo di alunni impegnati nelle diverse attività pomeridiane, qualora l’insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.
- agevolare la puntualità e la correttezza degli spostamenti da un ambiente all’altro dei docenti e degli alunni, indicando, se necessario, le aule assegnate per le diverse attività attraverso la consultazione dell’apposito modulo predisposto dal *docente incaricato all’assegnazione delle aule* e messo a disposizione del personale ATA addetto al Centralino <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gm-3eSE6-9so-wDWcx0pB5v9oyS5p03h/edit#gid=1802045857>

10. VIGILANZA DURANTE I MOMENTI DI PAUSA E DI ATTESA DELLE LEZIONI POMERIDIANE

Come già per gli intervalli e le ricreazioni della mattina, la vigilanza deve essere assicurata *senza soluzione di continuità*; dunque anche nella pausa pranzo prima dell’inizio delle attività curricolari ed extracurricolari pomeridiane e nei momenti in cui gli alunni sono presenti in sede in attesa di svolgere le attività assegnate o in attesa di poter rientrare a casa. Tutti gli alunni che permangono a scuola dalle 13:30 alle 18:30 al di fuori delle lezioni o attività programmate dalla scuola, hanno l’obbligo di compilare il form presente sul Sito dei Licei Renier per dichiarare la loro presenza a scuola - <https://www.liceirenierbl.edu.it/servizio/modulo-richiesta-aula-in-orario-pomeridiano/>. Gli alunni che usufruiscono delle aule o delle aree comuni dell’Istituto hanno l’obbligo di rispettare quanto stabilito dall’apposito regolamento pubblicato sul Sito.

DOCENTI e COLLABORATORI

Si dispone che la vigilanza nella pausa pranzo e nei momenti di attesa di cui sopra, venga effettuata sia dai docenti che dai collaboratori scolastici secondo le seguenti modalità:



Liceo Statale "Giustina Renier"

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

Per la vigilanza durante la pausa pranzo sono nominati alcuni docenti (in rapporto di 1 docente per ogni area comune utilizzata più, all'occorrenza, 1 docente ogni 2 alunni con disabilità). Per la vigilanza durante i momenti di attesa:

Negli orari in cui è attiva l'Aula Studio tutti gli alunni presenti in sede e non impegnati in altre attività hanno l'obbligo di recarsi nell'aula destinata allo studio assistito alla presenza del docente incaricato per tale attività. Il docente avrà a disposizione l'elenco degli alunni presenti in sede (secondo quanto dichiarato attraverso il form di cui sopra) e avrà la responsabilità della vigilanza sugli alunni assegnati.

Negli orari in cui non è attiva l'Aula Studio gli alunni possono:

- permanere nelle aree comuni solo al piano terra (nelle zone in cui possono essere sorvegliati dai collaboratori scolastici senza che questi debbano abbandonare le postazioni assegnate). I collaboratori scolastici avranno a disposizione l'elenco degli alunni presenti in sede (secondo quanto dichiarato attraverso il form di cui sopra) e avranno il compito di vigilare sugli alunni presenti e di segnalare prontamente ai docenti impegnati nelle diverse attività pomeridiane, o alla Dirigenza, eventuali mancanze in merito al rispetto delle regole date.
- trascorrere il tempo d'attesa in un'aula in cui si svolge una delle attività o lezioni pomeridiane previste partecipando a dette attività/lezioni solo ed esclusivamente come uditori oppure svolgendo in autonomia attività di studio (senza arrecare disturbo alle attività/lezioni in corso). In tal caso gli alunni hanno l'obbligo di indicare ai collaboratori scolastici l'aula in cui trascorreranno il tempo d'attesa e l'insegnante che li prenderà in carico. Il docente che accoglierà e ospiterà gli alunni di cui sopra nella propria aula avrà la responsabilità della vigilanza sugli stessi e, dunque, non dovrà farli uscire dall'aula senza assicurarsi che essi vengano presi in carico dai collaboratori scolastici oppure da altri docenti.
- recarsi, su specifica autorizzazione della Dirigenza a seguito di richiesta la cui necessità di studio vengano comprovate dal proprio docente di Esecuzione e Interpretazione, in un'aula che verrà loro assegnata per ripassare/studiare con gli strumenti musicali messi a disposizione dalla scuola. Nell'aula assegnata non potrà permanere più di un alunno. Esso sarà in regime di auto-sorveglianza sotto la responsabilità e tutela del docente di Esecuzione e Interpretazione che ne ha comprovato l'esigenza e che si dovrà trovare nelle immediate vicinanze dell'aula assegnata.

11. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio il docente e/o il collaboratore incaricato alla vigilanza dovranno attivare le seguenti procedure d'intervento:

- prestare soccorso attivando la squadra di primo soccorso presente nella scuola come specificato nel piano di primo soccorso dell'Istituto;
- chiamare, se necessario, il 118;
- avvisare sempre la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto;



Liceo Statale “Giustina Renier”

Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

- dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.

Sarà compito della segreteria provvedere a comunicare l'infortunio all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto e/o all'INAIL.

12. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO E DI ASSEMBLEE DI classe e d'ISTITUTO

In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti, potranno essere chiamati a vigilare sulle classi scoperte. Tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

In caso di assemblee d'istituto previste dall'articolo 13, comma 6 del D.Lgs. 297/94 (aventi ad oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali partecipano esperti) e quelle di cui al successivo comma 7 del medesimo articolo (destinate allo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo), l'assemblea è considerata come “lezione” che concorre al computo dei 200 giorni. Per questa tipologia di assemblea, **l'istituzione scolastica ha l'onere – (nota del Miur n. 4733/03) – di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica delle presenze dei docenti e degli studenti. I docenti quindi effettueranno l'appello all'inizio e alla fine dell'assemblea tramite registro elettronico, firmeranno regolarmente le ore di servizio e forniranno la normale vigilanza.**

In caso di assemblee di classe, il docente in orario firmerà regolarmente l'ora ed effettuerà la sorveglianza dall'esterno dell'aula, permanendo nell'istituto ed intervenendo in caso di necessità. Fa riferimento la C.M. 312/1979 che norma assemblee di classe e d'istituto.

13. NORME FINALI

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO